

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 53

del Consiglio comunale

OGGETTO: Art.105 della L.P. 04.08.2015 n.15. Approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore Generale "Recupero insediamenti storici" del Comune di Altopiano della Vigolana.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **trenta** del mese di **novembre**, alle ore 20.00, Sala consigliare di Vattaro, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Perazzoli David - Sindaco
2. Bianchini Aldo - Consigliere Comunale
3. Bonvecchio Michela - Consigliere Comunale
4. Campregher Alice - Consigliere Comunale
5. Demattè Roberto - Consigliere Comunale
6. Forti Stefano - Consigliere Comunale
7. Fruet Marco - Consigliere Comunale
8. Furlani Maria - Consigliere Comunale
9. Giacomelli Mattia - Consigliere Comunale
10. Martinelli Adriano - Consigliere Comunale
11. Martinelli Nadia - Consigliere Comunale
12. Martinelli Nicolò - Consigliere Comunale
13. Pacchielat Michela - Consigliere Comunale
14. Raimondo Francesco Maria - Consigliere Comunale
15. Sadler Renzo - Consigliere Comunale
16. Tamanini Armando - Consigliere Comunale
17. Tamanini Devis - Consigliere Comunale
18. Zamboni Fausto - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Raimondo Francesco Maria, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Art. 105 della L.P. 04.08.2015 n.15. Approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore Generale “Recupero insediamenti storici” del Comune di Altopiano della Vigolana.

Prima della trattazione del presente punto all'o.d.g., il Presidente del Consiglio Sig. Raimondo Francesco Maria, fornisce risposta scritta alla richiesta di chiarimenti sull'obbligo di astensione presentato dal capogruppo della minoranza Michela Pacchielat il 29.11.2016 sub. Prot. 13952, ricordando inoltre che fra gli atti del consiglio vi era la circolare della Provincia n. 8 dd. 20.8.2009 e quindi conferma la legittimità dell'interpretazione sull'astensione in questa fattispecie già assunta dai Consiglieri in occasione della prima adozione.

I Consiglieri comunali Zamboni Fausto, Pacchielat Michela, Martinelli Nadia e Sadler Renzo dichiarano la loro incompatibilità ed escono dall'aula, consegnando al Segretario un elenco dei consiglieri che, per la loro interpretazione, risulterebbero interessati, chiedendo l'allegazione al verbale di seduta.

Premesso che:

La L.P. 04.08.2015 n.15, pubblicata sul BUR n.32 dell'11 agosto 2015 ed entrata in vigore il 12 agosto 2015, ha introdotto all'art. 105 la seguente previsione:

Recupero degli insediamenti storici

- 1. Negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari. Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG; in questo caso l'intervento è subordinato al parere della CPC.*
- 2. I comuni, con variante al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 2, possono derogare all'applicazione del comma 1 su determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche.*
- 3. Quest'articolo si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.*

Considerato che la Giunta Comunale ha ritenuto necessario ed urgente prevedere l'adozione di una Variante al PRG del Comune di Altopiano della Vigolana, (che si compone dei quattro PRG dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro che dal 1 gennaio 2016 si sono fusi nel nuovo Comune), al fine di evitare un'indiscriminata sopraelevazione degli edifici inseriti negli insediamenti storici (con esclusione degli edifici assoggettati a restauro), come diversamente potrebbe accadere in

manca di una specifica previsione e analisi da parte del Comune e che a tal scopo, con deliberazione n. 16 di data 27.06.2016 ha stabilito di affidare all'arch. Gabriella Daldoss con Studio Tecnico in Trento, l'incarico professionale connesso all'iter di adozione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Altopiano della Vigolana, ai sensi e per le finalità di cui all'art.105 della L.P. 04.08.2015 n.15,

Considerato che:

- occorre inserire nel PRG una specifica disciplina in tal senso, con una variante che renda operative misure di salvaguardia finalizzate alla tutela di edifici di pregio o di rilevante interesse storico-artistico, da considerare preminente a fini conservativi del valore architettonico del patrimonio edilizio preesistente;

- l'inserimento di disposizioni di tutela sul recupero abitativo dei sottotetti, nel termine del 12.08.2016, risulta funzionale ad individuare di fatto quei contesti edilizi che è ragionevole conservare tipologicamente, evitando alterazioni delle altezze di colmo in grado di incidere sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd. 10.08.2016 si adottava in prima adozione preliminare ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, 39 e 105 della L.P. 04.08.2015, n. 15, la Variante al Piano Regolatore Generale "Luglio 2016" "Recupero insediamenti storici" del Comune di Altopiano della Vigolana, come predisposta dal tecnico incaricato, Arch. Gabriella Daldoss composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Cartografia in scala 1:2000
- Ricognizione puntuale di tutti gli edifici dei Centri storici degli abitati di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro, compresi quelli sparsi aventi caratteristiche storiche, comprendente l'elenco degli edifici (n. p.ed. e scheda edificio) per i quali non è ammessa la sopraelevazione e descrizione della relativa motivazione puntuale per ogni edificio.

la delibera di prima adozione preliminare della Variante al P.R.G. "Luglio 2016" è stata depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Edilizia privata comunali per trenta giorni consecutivi e segnatamente dal 23.08.2016 al 22.09.2016 compresi, come da avviso datato 16.08.2016 prot.n. 9233 e pubblicato all'albo comunale dal 16 agosto al 22 settembre 2016, sul sito web del Comune, sul B.U.R. n.34 di data 23.08.2016, e sul quotidiano locale "Corriere del Trentino" il giorno 23.08.2016, specificando che durante il periodo di pubblicazione chiunque aveva facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse;

durante il periodo di deposito del Piano sono pervenute due osservazioni;

- prot.n. 10718 di data 19/09/2016 da parte di Michela Pacchielat;
- prot.n. 10841 di data 21/09/2016 da parte di Tamanini Alfonso, Tamanini Sabrina e Tamanini Laura;

la prima adozione preliminare della Variante al P.R.G. “Luglio 2016” adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 10.08.2016 è stata trasmessa in data 30.08.2016, prot. n. 9931 al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. – Ufficio per la Pianificazione Urbanistica per l’esame di competenza, ai sensi dell’art. 37 della L.P. n. 15/2015;

- con nota di data 04.10.2016 prot. S013-2016-516154/18.2.2--110, pervenuta in data 05.10.2016 ns. prot. n. 11522, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio della P.A.T. ha trasmesso il proprio parere reso ai sensi dell’art. 39, comma 3, della L.P. 04.08.2015, n. 15 contenente le osservazioni di merito ivi elencate, affinché il comune di Altopiano della Vigolana potesse procedere con l’approvazione del piano; tali osservazioni sono state fatte proprie negli elaborati tecnici predisposti dal tecnico incaricato, Arch. Gabriella Daldoss, relativi alla seconda e definitiva adozione;

In data 10.10.2016, ai sensi e per gli effetti dell’art.37 della L.P. 15/2015, con avviso ns. prot. n. 11721 di data 10.10.2016 a firma del Responsabile dell’Area 3 – Servizi ai cittadini e alle imprese, si è reso noto che dal 11.10.2016 erano depositati presso il comune e pubblicati sul sito istituzionale l’elenco delle osservazioni pervenute e la planimetria con l’indicazione delle parti del territorio oggetto delle osservazioni, precisando che nei successivi venti giorni chiunque avrebbe potuto presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pervenute.

Nel lasso temporale ricompreso tra il 11.10.2016 e il 31.10.2016 non sono pervenute ulteriori osservazioni;

Il comma 7 dell’art.37 della L.P. 15/2015 dispone:

Il comune modifica il PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza.

In tal senso il comune ha provveduto a considerare sia le indicazioni dei servizi provinciali che le osservazioni pervenute entro il periodo di deposito.

Per quanto concerne le indicazioni dei servizi provinciali, si è provveduto ad adeguare gli elaborati di piano, affinando o integrando le indicazioni cartografiche e le disposizioni normative in recepimento delle osservazioni espresse in sede di conferenza di pianificazione e attraverso la valutazione tecnica di cui al parere di verifica di coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale.

Sono rimasti invariati i criteri utilizzati per l’individuazione degli edifici per i quali non risulta possibile l’applicazione dell’articolo 105 della L.P. 15/2015, criteri utilizzati nella prima stesura e condivisi dal Servizio Urbanistica P.A.T.

Invariata è rimasta anche l’identificazione degli edifici da salvaguardare rispetto alla possibile sopraelevazione.

Nella cartografia non sono più indicati gli edifici di culto che erano stati indicati in planimetria solamente per una completezza di visione d’insieme e che ovviamente, non

essendo e non potendo mai divenire ad uso residenziale, pur soggetti a restauro, non rientrano in quanto previsto dall'art. 105 della L.P. 15/2015.

E' stata eseguita una ulteriore verifica presso il Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento per l'individuazione degli edifici sottoposti a vincolo diretto e/o indiretto, verifica che ha peraltro confermato quanto individuato nella prima stesura ossia gli edifici vincolati in base al D.Lgs 22/01/2004 n. 42 sono stati già individuati e rientrano in quelli assoggettati alla categoria "restauro".

Sono inoltre state aggiornate le Nome di attuazione aggiungendo uno specifico articolo alle norme di tutti quattro i piani dei Centri Storici in vigore negli ex Comuni di Vigolo Vattaro, Vattaro, Bosentino e Centa San Nicolò.

Invariate sono rimaste le schede di individuazione e analisi dei singoli edifici con le motivazioni che hanno portato all'esclusione degli stessi dalla possibilità di sopraelevazione.

Per quanto attiene alle osservazioni pervenute nei periodi di deposito, è stato predisposto l'elaborato relativo alle controdeduzioni alle osservazioni.

Preso atto che il Servizio Urbanistica consiglia l'aggiornamento delle schede dei centri storici riportando quanto previsto nella variante per l'applicazione dell'art. 105.

Dato atto che, non essendo il Comune dell'Altopiano della Vigolana dotato di un piano dei centri Storici, ed essendo i piani vigenti degli ex Comuni (prima della fusione) sprovvisti di schede (tranne il Comune di Centa San Nicolò), non si può procedere, in questa fase, all'aggiornamento delle schede dei centri storici riportando quanto previsto nella variante per l'applicazione dell'art. 105;

Alla luce di quanto sopra richiamato il tecnico incaricato, Arch. Gabriella Daldoss, ha predisposto gli elaborati di piano ed in data 09.11.2016, prot. 13071 è stata consegnata la documentazione nella versione definitiva relativa alla Variante al P.R.G. "Recupero insediamenti storici" – per adozione definitiva;

Dato atto di quanto sopra premesso;

II CONSIGLIO COMUNALE

richiamata la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente provvedimento.

Visti ed esaminati tutti gli elaborati relativi alla prima adozione preliminare della Variante al Piano Regolatore Generale "Luglio 2016" "Recupero insediamenti storici", come predisposti dal tecnico incaricato, Arch. Gabriella Daldoss in data luglio 2016 approvati con deliberazione consigliare n. 26 dd. 10.08.2016 e composti da:

- Relazione illustrativa;
- Cartografia in scala 1:2000

- Ricognizione puntuale di tutti gli edifici dei Centri storici degli abitati di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro, compresi quelli sparsi aventi caratteristiche storiche, comprendente l'elenco degli edifici (n. p.ed. e scheda edificio) per i quali non è ammessa la sopraelevazione e descrizione della relativa motivazione puntuale per ogni edificio.

Visti gli elaborati della Variante al Piano Regolatore Generale “Recupero insediamenti storici”, come predisposti dal tecnico incaricato, Arch. Gabriella Daldoss seconda adozione definitiva, consegnati nella versione definitiva in data 09.11.2016, prot. 13071e composti da:

- Relazione illustrativa;
- Cartografia in scala 1:2000;
- Ricognizione puntuale di tutti gli edifici dei Centri storici degli abitati di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro, compresi quelli sparsi aventi caratteristiche storiche, comprendente l'elenco degli edifici (n. p.ed. e scheda edificio) per i quali non è ammessa la sopraelevazione e descrizione della relativa motivazione puntuale per ogni edificio:
- Relazione modifiche per adozione definitiva;
- Norme di attuazione Bosentino;
- Norme di attuazione Centa San Nicolò;
- Norme di attuazione Vattaro;
- Norme di attuazione Vigolo Vattaro;
- Controdeduzioni alle osservazioni;

Dato atto che la Variante, considerata non sostanziale, intende salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici, attraverso specifiche schedature, individuando gli immobili ai quali non si applica la procedura di sopraelevazione fino ad un metro di cui all’art. 105 della L.P. 15/2015.

Visti gli artt. 37, 38, 39 della L.P. 15/2015 relativi alla pianificazione urbanistica e governo del territorio che definiscono la procedura per l’approvazione delle Varianti al Piano Regolatore Generale, nonché l’art. 105 della medesima legge provinciale.

Visto l’art. 39, commi 2 e 3 della L.P. 15/2015, il quale prevede che le varianti considerate non sostanziali al piano regolatore generale sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall’art. 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall’art. 37, comma

Inoltre le varianti considerate non sostanziali non sottostanno ai limiti previsti dal comma 2 dell’art. 42 della medesima legge provinciale.

Ritenuto ora necessario, per le motivazioni sopra riportate, procedere alla seconda e definitiva adozione della Variante al Piano Regolatore Generale “Recupero insediamenti storici”;

Accertato che la presente variante non interessa modifiche di destinazione urbanistica di immobili gravati da uso civico di cui all'articolo 16 della L.P. 13.03.02 n° 5;

Rilevato come la variante introduca una deroga che limita la possibilità di sopraelevazione degli insediamenti storici, anticipata dalla legge urbanistica provinciale, e che pertanto dall'attuazione delle previsioni introdotte dalla presente variante al P.R.G. non scaturiranno effetti significativi sull'ambiente, potendo dunque prescindere dalla sottoposizione del piano alla valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica prevista dall'art. 20 della L.P. n.15/2015 e dal D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 81 del D.P.G.R. 01/02/2005 N. 3/L, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

Il Vicesegretario comunale dott. Massimo Bonetti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa;

Vista la L.P. 04.08.2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio" e ss.mm.

Vista la L.P. 27.05.2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale".

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", in particolare l'art. 18 (pianificazione territoriale e mutamento di destinazione).

Visti gli artt. 37, 38, 39 della L.P. 15/2015 relativi alla pianificazione urbanistica e governo del territorio che definiscono la procedura per l'approvazione delle Varianti al Piano Regolatore Generale, nonché l'art. 105 della medesima legge provinciale.

Visti:

- la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.;
- lo Statuto Comunale in vigore;
- il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 12 del 20.03.2001 e da ultimo modificato con delibera consiliare n. 17 del 17.06.2013;

In seguito a discussione di cui a verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1, contrari n. 0, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di adottare in via definitiva, per le motivazioni in premessa esposte, la Variante al Piano Regolatore Generale "Recupero insediamenti storici" del Comune di Altopiano della Vigolana (composto dai PRG degli ex Comuni di Bosentino,

Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro), ai sensi e per le finalità di cui all'art.105 della L.P. 04.08.2015 n.15, come risultante dagli elaborati redatti dall'Arch. Gabriella Daldoss con studio in Trento, composti da:

- Relazione illustrativa;
 - Cartografia in scala 1:2000;
 - Ricognizione puntuale di tutti gli edifici dei Centri storici degli abitati di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro, compresi quelli sparsi aventi caratteristiche storiche, comprendente l'elenco degli edifici (n. p.ed. e scheda edificio) per i quali non è ammessa la sopraelevazione e descrizione della relativa motivazione puntuale per ogni edificio;
 - Relazione modifiche per adozione definitiva;
 - Norme di attuazione Bosentino;
 - Norme di attuazione Centa San Nicolò;
 - Norme di attuazione Vattaro;
 - Norme di attuazione Vigolo Vattaro;
 - Controdeduzioni alle osservazioni
2. Di dare atto che la Variante al Piano Regolatore Generale “Luglio 2016” “Recupero insediamenti storici” è stata approvata in prima adozione con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 di data 10.08.2016 e depositata in libera visione per trenta giorni consecutivi e segnatamente dal 23.08.2016 al 22.09.2016 compresi, come da avviso datato 16.08.2016 prot.n. 9233 e pubblicato all'albo comunale dal 16 agosto al 22 settembre 2016, sul sito web del Comune, sul B.U.R. n.34 di data 23.08.2016, e sul quotidiano locale “Corriere del Trentino” il giorno 23.08.2016, specificando che durante il periodo di pubblicazione chiunque aveva facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse
 3. Di dare atto altresì che entro i suddetti sessanta giorni sono pervenute 2 osservazioni.
 4. Di dare atto che in data 10.10.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art.37 della L.P. 15/2015, con avviso ns. prot. n. 11721 di data 10.10.2016 a firma del Responsabile dell'Area 3 – Servizi ai cittadini e alle imprese, si è reso noto che dal 11.10.2016 erano depositati presso il comune e pubblicati sul sito istituzionale l'elenco delle osservazioni pervenute e la planimetria con l'indicazione delle parti del territorio oggetto delle osservazioni, precisando che nei successivi venti giorni chiunque avrebbe potuto presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pervenute.
 5. Di dare atto che nel periodo di deposito di cui al punto 4) non sono pervenute ulteriori osservazioni.
 6. Di dare atto altresì che, oltre alle 2 osservazioni, con nota di data 04.10.2016 prot. S013-2016-516154/18.2.2--110, pervenuta in data 05.10.2016 ns. prot. n. 11522, il

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio della P.A.T. ha trasmesso il proprio parere reso ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L.P. 04.08.2015, n. 15 contenente le osservazioni di merito ivi elencate, affinché il comune di Altopiano della Vigolana potesse procedere con l'approvazione del piano

7. Di controdedurre alle osservazioni e al parere Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio della P.A.T. come riportato nel documento “Controdeduzioni alle osservazioni”.
8. Di dare atto che la Variante del Piano Regolatore Generale “Luglio 2016” rientra tra le tipologie di varianti considerate urgenti o non sostanziali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 105, comma 2 e art. 39 della L.P. 04.08.2015 n.15.
9. Di dare atto che la presente variante non interessa modifiche di destinazione urbanistica di immobili gravati da uso civico di cui all'articolo 16 della L.P. 13.03.02 n° 5.
10. Di dare atto che la suddetta variante non risulta soggetta a rendicontazione urbanistica, prevista dall'art. 20 della L.P. n.15/2015 e dal D.P.P. 14.09.2006 n. 15-68/Leg.
11. Di trasmettere per l'approvazione da parte della Giunta Provinciale la documentazione relativa alla variante in argomento unitamente alla presente deliberazione al Servizio provinciale competente in materia urbanistica, come previsto dall'art. 37 , comma 9 della L.P. 15/2015.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 del DPGR 1.2.2005 n. 3/L.**
- 2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;**
- 3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.**

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Raimondo Francesco Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marzatico dott.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **05/12/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **15/12/2016**.

Altopiano della Vigolana, li 05/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marzatico dott.ssa Anna

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **16 dicembre 2016** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marzatico dott.ssa Anna

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Altopiano della Vigolana, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marzatico dott.ssa Anna